



Roma, 22 luglio

Semplificazione degli adempimenti previsti dalla Legge 133/08

La Legge approvata il 9 Luglio 2009 in via definitiva dai due rami del Parlamento dal titolo *“Disposizioni per lo sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese...”* di prossima pubblicazione sulla G.U. prevede che questa Autorità *...“disponga per l’adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato...”* al di sotto di una certa soglia.

La scrivente Associazione si augura che le decisioni della AEEG relative all’applicazione concreta di questa norma avvengano dopo un incontro con la Dirigenza della nostra Associazione al fine di recepire suggerimenti ed istanze che stiamo rapidamente raccogliendo presso i nostri Associati che, per inciso, sono tutti al di sotto del fatturato previsto dalla richiamata Legge in via di pubblicazione.

Contratti di fornitura per metano auto

Questa Associazione ha fatto presente già nel 2003 la necessità che venga individuato uno specifico quadro normativo relativo alla fornitura di metano per auto, eliminando i vincoli e soprattutto le penali previste dai contratti di fornitura di metano industriale che vengono applicati nel comparto autotrazione, inserendo per quest’ultimo le indispensabili flessibilità.

In particolare ci riferiamo alle penali previste per il superamento dei volumi massimi giornalieri, tenuto conto che i volumi non possono essere in alcun modo previsti per i prodotti autotrazione, metano compreso, per la natura *“di pubblico servizio”* che ancora riveste la distribuzione dei carburanti. In pratica è impossibile respingere *“l’automobilista che chiede il pieno”* adducendo il motivo del superamento del volume massimo giornaliero!

Questa nostra richiesta è diventata urgente in considerazione del forte sviluppo registrato in questo mercato grazie agli incentivi decisi dal Governo sulle auto ecologiche. Siamo ancora in attesa infatti che le relative regole vengano scritte *“dal MSE sentita la AEEG”* che la Legge 133 dell’agosto 2008 prevedeva fossero emanate entro il febbraio 2009.



Utilizzo del gas metano nell'Ambito dei contratti Servizio Energia

Questa Associazione fa presente che l'introduzione della delibera 64/09 che definisce le diverse tipologie dei punti di riconsegna, individuando come possibili utilizzatori sia i condomini che i gestori calore, ha ulteriormente evidenziato la necessità da parte di questi ultimi di poter disporre di un contratto adeguatamente articolato che consenta in particolare l'individuazione di parametri di indicizzazione che siano omogenei e di facile reperibilità. Quest'ultimo aspetto riveste una particolare importanza nei rapporti con la clientela nell'ambito dei Contratti Servizio Energia "Plus" pluriennali.

Segnaliamo pertanto, qui di seguito, gli argomenti che stante la complessità tecnica richiedono uno specifico incontro operativo sull'argomento con gli Uffici di questa Autorità.

- * Individuazione di un contratto tipo per l'acquisto del metano da parte delle imprese che erogano servizi energetici.
- * Applicazione della delibera ARG/gas 64/09 sia nei principi generali sia specificatamente al punto b) dell'Allegato A) della suddetta delibera.
- * Esco ovvero aziende che operano nel campo del risparmio energetico e conseguentemente possono usufruire, nella realizzazione dei propri progetti, certificati bianchi.